

**ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**

**PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITÀ E SERVIZI FITOSANITARI**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 1265 in data 24-03-2020**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO APISTICO E LA RIDUZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DELLA DGR PREVISTA DALLA L.R. N. 56/82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITÀ E SERVIZI FITOSANITARI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 08 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", a decorrere dal 1° aprile 2019 ad integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 371 in data 22 marzo 2019 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;

vista la legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 “Provvedimenti per la difesa e l’incremento dell’apicoltura nella Valle d’Aosta”;

vista la legge regionale 11 febbraio 2020 n. 3 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, pubblicata sul BUR n. 7 del 13/02/2020;

visto il capo III, articolo 6, comma 1 della suddetta legge regionale n. 3/2020 che modifica l’articolo 22 della legge regionale n. 56/82, introducendo il divieto d’impiego, durante la fioritura di colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, di qualsiasi prodotto fitosanitario tossico per le api e prevedendo l’individuazione di linee guida e istruzioni operative per la salvaguardia del patrimonio apistico e la riduzione dei rischi connessi all’impiego di prodotti fitosanitari, da approvare con Deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli assessorati regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente e sanità, sentite l’AUSL, la fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale;

considerato inoltre che il capo III, articolo 6, comma 2 della l.r. 3/2020 prevede che, nelle more dell’approvazione della DGR di cui al paragrafo precedente, sia la struttura competente in materia di servizi fitosanitari ad individuare le suddette linee guida e istruzioni operative, sentite le strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale;

visto che, allo scopo di definire le linee guida e istruzioni operative oggetto del presente provvedimento dirigenziale, il giorno 3 marzo 2020, su proposta della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari (che svolge le funzioni regionali di competenza fitosanitaria) si è riunito un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti degli Assessorati regionali competenti in materia di ambiente e di sanità, nonché dai rappresentanti di AUSL Valle d’Aosta, di Institut agricole régional e delle associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale, come risulta da verbale protocollo n. 4058/AGR del 16/3/2020;

visto che, come risulta dalla lettera protocollo 4093/AGR del 17 marzo 2020, le linee guida definite e approvate dal suddetto gruppo di lavoro sono state approvate anche dal rappresentante della Struttura regionale competente in materia di sanità, assente dalla riunione di cui al paragrafo precedente per causa di forza maggiore

#### DECIDE

- 1) di approvare le linee guida e le istruzioni operative per la salvaguardia del patrimonio apistico e la riduzione dei rischi connessi all’impiego di prodotti fitosanitari, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle more dell’approvazione della DGR prevista della l.r. n. 56/82 e successive modificazioni;
- 2) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L’Estensore  
Rita BONFANTI

Il Coordinatore  
Fabrizio SAVOYE

## **Linee guida e istruzioni operative per la salvaguardia del patrimonio apistico e la riduzione dei rischi connessi all'impiego di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 22 della LR n. 56/82 e successive modificazioni.**

Atteso che le api sono fondamentali in agricoltura e costituiscono un importante indicatore di qualità dell'ambiente, è dovere di tutti proteggerle, evitando pratiche che possano pregiudicare la loro sopravvivenza. A tal fine sono predisposte le seguenti linee guida e istruzioni operative per la loro salvaguardia dai rischi connessi all'impiego di fitofarmaci.

### **1. Limitazioni nell'uso di prodotti**

È vietato l'utilizzo di insetticidi, acaricidi, diseccanti, diserbanti o altri prodotti tossici per le api su colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, durante il periodo di fioritura della specie trattata, dall'apertura dei fiori alla caduta dei petali.

Il divieto di utilizzo delle sostanze tossiche per gli impollinatori si estende anche alle piante che producono melata durante il periodo di produzione della stessa.

Occorre, inoltre, evitare trattamenti nell'immediata prefioritura con prodotti tossici o ad azione repellente per le api, se ad elevata persistenza o sistemici.

### **2. Prodotti consentiti e modalità di utilizzo**

Durante il periodo della fioritura di colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, è consentita la lotta fungicida solo all'instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie crittogamiche attenendosi alle indicazioni dell'ufficio servizi fitosanitari o a sistemi di previsione e avvertimento messi in atto a livello aziendale.

Nel suddetto periodo è consentito l'utilizzo di fitoregolatori, solo se l'impiego di questi ultimi è autorizzato in etichetta durante la fioritura.

E' opportuno evitare, ove possibile, le miscele di fitofarmaci, in quanto l'effetto tossico nei confronti dei pronubi aumenta, e trattare preferibilmente la mattina presto o la sera, al di fuori dalle ore di massimo volo delle api.

Devono essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute in etichetta con particolare riferimento alle dosi e alle modalità di preparazione della miscela e di impiego.

Non è consentito il trattamento in presenza di vento di velocità superiore a 2,5 m/secondo.

### **3. Pratiche colturali**

In qualsiasi periodo dell'anno, prima di effettuare qualsiasi trattamento con insetticidi, acaricidi, diserbanti, diseccanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio sfalciare le erbe spontanee fiorite presenti sotto la chioma delle colture arboree o arbustive su tutta la superficie coltivata.

#### **4. Ulteriori adempimenti**

A partire dal 1° agosto di ogni anno e fino alla vendemmia, i conduttori dei vigneti hanno l'obbligo di comunicare, attraverso apposita email attivata presso il dipartimento agricoltura (ufficio apicoltura), i trattamenti che si intendono eseguire con insetticidi o acaricidi. La comunicazione deve essere fatta in giorno feriale e con almeno quattro giorni d'anticipo rispetto alla presunta data di esecuzione del trattamento.

FABRIZIO SAVOYE

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 25/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO